

SENATO DELLA REPUBBLICA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 1957

(70^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MAGLIANO

I N D I C E

Disegno di legge:

« Qualifica di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria ai funzionari ed agli agenti delegati dai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio ad esercitare il servizio di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario o di prodotti agrari »

(1450) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENZIE	835.	836
FRANZA		836
ROMANO, <i>relatore</i>		835
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>		836

La seduta è aperta alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Azara, Borrelli, Cemmi, Cerabona, Cornaggia Medici, De Pietro, Franza, Gavina, Magliano, Nacucchi, Papalia, Pelizzo, Picchiotti, Ravagnan, Romano Antonio, Tessitori e Zelioli Lanzini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Marzola è sostituito dal senatore Grammatico.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Scalfaro.

PICCHIOTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Qualifica di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria ai funzionari ed agli agenti delegati dai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio ad esercitare il servizio di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari » (1450).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Qualifica di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria ai funzionari ed agli agenti delegati dai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio ad esercitare il servizio di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari ».

Questo disegno di legge, da noi già esaminato nel gennaio scorso, su relazione dell'allora Presidente della nostra Commissione, senatore Spallino, è stato ora affidato al collega Romano.

ROMANO, *relatore*. Il presente disegno di legge, col quale si vuole riconoscere la qualifica di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria

ai funzionari ed agli agenti delegati dai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, e della industria e del commercio ad esercitare il servizio di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, è stato già esaminato da questa Commissione nel gennaio scorso.

La prima formulazione del disegno di legge fece ritenere che non occorresse alcuna norma particolare, essendo sufficiente la dizione dell'articolo 221 del Codice di procedura penale, e questo fu il motivo per il quale si ritenne di rinviare l'esame del disegno di legge.

Il Ministero dell'agricoltura ha provveduto ora alla formulazione di un nuovo testo del progetto.

Come ben sapete, l'articolo 221 del Codice di procedura penale precisa le categorie degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, e nel suo terzo comma statuisce che sono ufficiali od agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad esse conferite dalle leggi e dai regolamenti, tutte le persone incaricate di ricercare ed accertare determinate specie di reato.

La nostra legislazione in materia di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario o di prodotti agrari, a cominciare dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, consente il prelievo di campioni ai funzionari ed agenti delegati dai Ministeri dell'economia nazionale, dell'interno e delle finanze.

Questi funzionari, non essendo ufficiali od agenti della polizia giudiziaria, non possono operare alcun sequestro, dovendo richiedere per questo atto l'intervento di ufficiali od agenti di polizia giudiziaria. Ciò intralcia l'opera di vigilanza: ad eliminare i gravi inconvenienti mira il nuovo testo del disegno di legge ora presentato dal Ministro dell'agricoltura, affermando che, nell'esercizio di vigilanza per le repressioni delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, i funzionari delle Amministrazioni competenti ai sensi del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, procedono diretta-

mente al sequestro della merce ed al prelievo di campioni in tutti i casi previsti dalla predetta legge e dal regolamento approvato con regio decreto 1º luglio 1926, n. 1361.

La disposizione così formulata è in armonia con il comma terzo dell'articolo 221 del Codice di procedura penale. Con l'articolo 2 il disegno di legge provvede all'identificazione dei funzionari ed agenti incaricati dai rispettivi Ministeri, per la vigilanza e la repressione delle frodi di cui innanzi, richiedendo che detti funzionari ed agenti debbano essere muniti di tessera con fotografia, rilasciata dal Ministero da cui dipendono.

Il disegno di legge nella nuova formulazione ritengo possa essere approvato.

FRANZA. Già in altra occasione ho espresso il mio parere sfavorevole sul disegno di legge in esame, che mi sembra provochi molta confusione nelle attribuzioni di polizia giudiziaria. L'attività di vigilanza è un'attività di prevenzione, mentre l'attività di repressione entra nelle attribuzioni specifiche degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. Un incaricato dei Ministeri economici diventa agente nel momento in cui è chiamato a reprimere un reato, e non ha questa qualifica *ab origine*. Chi esercita l'attività di prevenzione non è mai agente di polizia giudiziaria.

Non si può perciò consentire un capovolgimento di questi principi, dando la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria anche a chi dispiega una attività di prevenzione, che riguarda invece la pubblica sicurezza.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il nuovo testo risponde ad esigenze avanzate da parte del Ministero dell'agricoltura. Prego la Commissione di rinviare la discussione del presente disegno di legge, dal momento che io sono costretto ad assentarmi e non è, d'altra parte, presente il rappresentante del Ministero dell'agricoltura.

PRESIDENTE. La preoccupazione dei proponenti del disegno di legge è evidentemente quella di dare la veste di pubblico ufficiale a chi effettua i sequestri. Così se la persona sospetta resistesse, una volta approvato il presente di-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)70^a SEDUTA (4 dicembre 1957)

segno di legge, si tratterebbe di un reato di oltraggio a pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. Il Ministero dell'agricoltura teme che i suoi delegati non possano adempiere le loro funzioni, se debbono ogni volta ricercare un pubblico ufficiale, lasciando il tempo ai sospettati di sfuggire ad un'indagine. D'altra parte, la soluzione di far agire accoppiati i delegati e gli agenti di polizia giudiziaria costituirebbe un aggravio di spesa troppo forte.

Comunque data l'assenza del rappresentante del Governo, non possiamo che rinviare la discussione del presente disegno di legge. Poichè non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 11,45.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari